

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CAVERI. — *Al Ministro della difesa.* —
Per sapere — premesso che:

l'interrogante, senza aver avuto sinora risposta, pose nel maggio del 1997 (atto camera 5-02253) una serie di quesiti al Governo sul futuro della truppa alpina in Valle d'Aosta;

in assenza di notizie certe, non solo si sono moltiplicate le voci più diverse, ma intanto ci sono state alcune conferme che dimostrano come stia proseguendo uno smantellamento delle truppe alpine in Valle d'Aosta;

colpisce in particolare la decisione di chiudere dall'inizio del prossimo anno, il centro addestramento reclute di Aosta, spostando le tre settimane di addestramento da Aosta alla città di Merano, difficile da raggiungere e oltretutto situata nel Sud-Tirolo, dove già si lamenta un eccessiva ed ingiustificata presenza di militari;

l'addestramento, situato in una zona così distante, oltre a rendere difficile l'approccio con la vita militare nel periodo psicologicamente più delicato, contraddice la regionalizzazione della leva, che vale anche per il periodo addestrativo, e viola il principio che il servizio di leva non si debba prestare oltre i 100 km dalla propria zona di residenza; è questo un principio, come l'interrogante ha denunciato in altra sede, che per i valdostani è già stato disatteso sia per coloro che sono inviati ad Albenga per il genio ferrovieri, sia per coloro che vengono inviati a Nocera Inferiore per i corsi di specializzazione —:

quale sia il futuro della scuola militare alpina di Aosta, oggi alle dipendenze di Bolzano e denominata centro di addestramento di montagna;

quale logica vi sia nella chiusura del Car di Aosta e nello spostamento dei giovani alpini valdostani a Merano;

quale futuro abbiano il battaglione Aosta, oggi reparto comando, ed i corsi per allievi ufficiali che si svolgono oggi ad Aosta e sono minacciati da una rapida chiusura; ed infine quale futuro sia previsto per il centro sportivo esercito di Courmayeur;

se non si ritenga da un lato che lo svilimento della truppa alpina in Valle d'Aosta disattenda la tradizione locale di amicizia verso le « Penne nere » e dall'altra, per le maggiori incombenze per i giovani che intendono svolgere il servizio militare, accresca oggettivamente la scelta di aderire al servizio civile, di cui tanto si lamentano ingiustificatamente, secondo l'interrogante, alcune autorità militari. (5-03390)

GNAGA. — *Al Ministro dell'interno.* —
Per sapere — premesso che:

in data 7 dicembre 1997, presso il compartimento di polizia ferroviaria della stazione di Roma-Termini è stata presentata una denuncia da parte di un cittadino che avrebbe visto i propri diritti lesi e calpestati da alcuni agenti appartenenti alla guardia di finanza stanziata presso l'aeroporto Leonardo da Vinci (arrivi internazionali);

nella querela sporta oralmente dal signor Alessio Vicenti di Firenze, sono descritti fatti ed eventi dai contenuti decisamente gravi che, se risultassero veri, non farebbero altro che confermare non solo un evidente ed ingiustificato abuso di potere ma soprattutto una non chiara « gestione » dei servizi di controllo presso alcuni degli scali aeroportuali italiani;

oltre all'arroganza ed alla tracotanza tipica di molti pubblici ufficiali quando si rivolgono al semplice cittadino, nella denuncia si parla inoltre di controlli di bagagli effettuati non in presenza dei proprietari, di una vera e propria aggressione fisica eseguita da finanzieri senza che ci sia stato alcun motivo che giustificasse ciò, ed

infine si parla anche della sparizione di alcuni oggetti di valore contenuti nei suddetti bagagli —:

se sia possibile accertarsi in tempi brevi della veridicità del contenuto della suddetta denuncia;

se, in ogni caso, sia possibile effettuare controlli sui bagagli di viaggiatori sia senza che siano presenti gli stessi proprietari e sia senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dei medesimi. (5-03391)

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Salvatore Ricciardi viene arrestato nel maggio del 1980 e condannato all'ergastolo per appartenenza alle Brigate Rosse;

nel maggio del 1995 ottiene di lavorare all'esterno (articolo 21);

nel marzo del 1996 gli viene concessa la « sospensione della pena per motivi di salute » perché deve sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore per la sostituzione della valvola aortica;

nella primavera del 1996 viene sottoposto ad un intervento urgente per sostituire la valvola aortica con una protesi meccanica;

il decorso post-operatorio obbliga il Ricciardi a frequenti controlli clinici e strumentali per le obiettive difficoltà di stabilizzare una protesi meccanica nel sistema cardiocircolatorio; a ciò si aggiungono difficoltà soggettive, come: la presenza di una « insufficienza » ad un'altra valvola quella mitralica, una persistente « dispnea da sforzo » in lento ma costante aumento e la difficoltà alla stabilizzazione dei valori di coagulazione del sangue;

per la stabilizzazione di questi valori bisogna condurre una vita aliena da stress e fatica e quindi totalmente incompatibile con il rientro in carcere, giudizio fornito anche dai medici dell'istituto di medicina legale presso il quale il Ricciardi effettua periodicamente i controlli clinici;

nell'ulteriore perizia richiesta dal Tribunale di sorveglianza nell'ottobre del 1997 e effettuata nel mese di novembre 1997 i periti medici dell'Istituto di medicina legale, dopo i controlli del caso espongono la stessa condizione clinica riscontrata precedentemente;

il 28 novembre 1997 il Tribunale di sorveglianza di Roma pur riconoscendo il permanere delle gravi condizioni di salute del Ricciardi decideva per il suo rientro in carcere nonostante lo stesso Pubblico ministero avesse dato parere favorevole al prolungamento di sospensione della pena —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda intraprendere affinché al Ricciardi sia permesso di curarsi in maniera adeguata al suo grave stato di salute. (5-03392)

MICHIELON. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

negli aeroporti internazionali, nazionali e regionali del territorio italiano vi è una quasi totale mancanza di distributori di benzina Avio ufficiali, e cioè di compagnie petrolifere, per il rifornimento di aeromobili ed elicotteri a pistone;

negli aeroporti gestiti dagli Aero Club l'iter è il seguente: si acquista l'impianto di erogazione di benzina, si acquista la benzina, si paga la benzina più il trasporto, il tutto privatamente, e poi la si usa per i loro velivoli senza ovviamente poterla rivendere ad aeromobili privati; se per caso avviene tale vendita, i prezzi si aggirano tra le 2.600 e le 3.300 lire al litro. Nulla cambia se l'aeroporto è gestito dalle società di gestione, anzi i prezzi sono maggiori;

l'aeroporto di Venezia Tessera e l'aeroporto di Treviso S. Angelo, ad esempio, non hanno benzina Avio ma solo cherosene per aerei a turbina, per non parlare poi di Verona Villafranca o di Ronchi dei Legionari;

l'aeroporto di Belluno ha un distributore di benzina di proprietà dell'Aereo Club di Belluno e può vendere benzina solo ai propri velivoli, lo stesso dicasi per Treviso, Vicenza, Thiene, Verona Bosco Mantico e così via fino ad elencare quasi tutti gli aeroporti italiani;

il colmo si raggiunge a Marina di Campo (Elba) dove la società di gestione, che possiede un proprio distributore di benzina Avio, vende la benzina a lire 3.300 al litro perché ordina un camion a rimorchio di benzina. Inoltre la spesa di trasporto è immensa perché la società deve noleggiare un traghetto solamente per quel camion, quando invece le compagnie petrolifere detengono già delle proprie imbarcazioni adatte al trasporto di benzina, discorso, questo, valido per l'aeroporto Niceli del Lido di Venezia;

a seguito dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, varato lo scorso 15 ottobre dal Governo, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sul territorio italiano è scattata la chiusura di circa 8mila distributori di benzina;

è avvilente che un privato possessore di aeroplano debba mendicare un po' di benzina e pagarla a caro prezzo per poter volare -;

se e quali iniziative intenda adottare per lo sviluppo dell'aviazione civile leggera, a tutt'oggi retriva e tartassata;

se non ritenga opportuno impegnare l'Agip Petroli e qualche altra compagnia petrolifera a servire ufficialmente gli aeroporti d'Italia di benzina Avio, così come avviene per il cherosene. (5-03393)

PARENTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito di un disegno di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture carcerarie esistenti, con decreto del 6 maggio 1997, il Ministro di grazia e giustizia ha stabilito che la nuova sede della

Casa circondariale di Grosseto sia per il futuro da considerarsi quella di Massa Marittima;

tale decisione produce notevoli disagi sia agli operatori del diritto, sia alla popolazione interessata: infatti, a causa del suddetto trasferimento notevoli sarebbero i problemi occupazionali derivanti al personale dipendente della struttura carceraria grossetana (circa quaranta famiglie sono in trepidante attesa) che già allarmato da tale notizia, ha chiesto ed ottenuto un incontro con il sindaco di quella città, per rappresentare relativi disagi e preoccupazioni; inoltre da Grosseto (sede di tribunale e pretura circondariale) i magistrati e gli avvocati dovrebbero recarsi sino a Massa Marittima per incontrare i detenuti, con notevole aggravio di spese sia per l'amministrazione dello Stato, che per le famiglie dei detenuti stessi, costrette a sopportare i costi relativi agli spostamenti dei legali;

vieppiù Grosseto, come capoluogo di provincia, ospitante i predetti presidi giudiziari, sembra essere la sede naturale della Casa circondariale, atteso che tutti gli arresti, i fermi, le ordinanze di custodia cautelare partono proprio dalla città maremmana (si pensi ai disagi ed alle spese derivanti, per esempio, dal fatto che il Gip, nei casi di convalida di un arresto, debba trasferirsi ogni volta da Grosseto a Massa Marittima);

sia il sindaco di Grosseto che quello di Massa Marittima, d'accordo sui seri disagi che tale decisione comporta, hanno proposto che la struttura carceraria grossetana rimanga in funzione per ospitare i detenuti in attesa di giudizio, mentre quella di Massa potrebbe servire per coloro i quali debbono scontare la pena, in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato;

da più parti si segnala la necessità, peraltro, di ristrutturare la casa circondariale di Grosseto, che allo stato presenta delle celle molto piccole, ma che potrebbe essere utilizzata, se adeguatamente attrezzata, anche per ospitare detenuti « in transito », provenienti da altre strutture (come peraltro è già avvenuto durante lo svolgi-

mento a Grosseto del maxiprocesso alla mafia) -:

quali valutazioni esprima il Ministro interrogato in merito a quanto descritto in premessa;

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di non privare Grosseto (attese le ragioni esposte in premessa) di una indispensabile struttura carceraria, che peraltro, se adeguatamente ristrutturata e riorganizzata, potrebbe rivelarsi estremamente utile e funzionale. (5-03394)

PISTONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il detenuto Dilonardo Tommaso, nato a Martina Franca il 10 giugno 1962, recluso presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, riferisce di essere sottoposto dal giugno 1996 al regime di sorveglianza particolare; ciò nonostante affermi di aver serbato, dall'inizio della detenzione (9 aprile 1992), un comportamento irreprensibile, testimoniato tra l'altro dalla frequenza, con ottimi risultati, di corsi scolastici, dalla partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive, dalle risultanze dell'osservazione della personalità e dall'assenza di provvedimenti disciplinari a suo carico;

il predetto detenuto riferisce di non essere stato messo a conoscenza del relativo provvedimento e delle sue motivazioni e di aver appreso oralmente, e a seguito di ripetute insistenze, che il regime di sorveglianza particolare era stato disposto in virtù di non meglio precisate disposizioni ministeriali;

il predetto detenuto afferma di aver proposto in data 8 agosto 1997 reclamo al tribunale di sorveglianza di Milano *ex* articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e che il tribunale non ha a tutt'oggi provveduto su tale reclamo -:

se risponda al vero quanto sopra riferito, e in particolare che il detenuto Dilonardo Tommaso sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare senza che gli sia stato comunicato il relativo provvedimento e che il tribunale di sorveglianza

di Milano abbia ommesso di provvedere sul reclamo proposto *ex* articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354;

in caso affermativo, quali provvedimenti di sua competenza il Ministro abbia eventualmente adottato o intenda adottare. (5-03395)

DOMENICO IZZO, BOCCIA e PITTELLA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

i lavori di ammodernamento in sede della strada statale 106 Jonica risultano completati nel tratto pugliese, eseguiti per diversi lotti nel tratto calabrese, e limitatamente al 6° lotto, in Basilicata;

per tale stato di fatto nei lotti 7°, 8° e 9° della Basilicata si determina una pericolosa strozzatura del traffico e, per di più, su questa importante arteria viaria (già definita strada della morte per i molti e gravi incidenti che vi si verificano) transita un enorme numero di veicoli pesanti;

da diversi mesi l'ente Anas ha presentato al Ministero dell'ambiente il progetto esecutivo del 7° lotto al fine di ottenere il provvedimento di Via;

è oggettiva, per le ragioni sommariamente espresse in precedenza, la necessità di completare i lavori di ammodernamento della jonica, così da migliorare l'infrastrutturazione di un'area in ritardo di sviluppo, evitando che si continui a pagare un intollerabile tributo di vite umane;

risulta agli interroganti che la fase di progettazione è stata seguita da osservatori del Ministero dell'ambiente proprio perché fosse poi velocizzata l'emanazione della Via;

risulta pure, che in difformità rispetto ai precedenti e già realizzati lotti funzionali, verrebbe ora richiesto un orientamento ambientale di massima sui lotti non ancora progettati subordinando a questo l'emanazione della Via sul 7° lotto -:

se non ritenga il Ministro dover velocizzare al massimo, attraverso uno

straordinario impegno degli uffici competenti, l'emanazione della Via sul 7° lotto della strada statale 106 jonica e se non ritenga opportuno evitare che venga modificata la prassi consolidata di esprimere i pareri sui singoli lotti funzionali senza ulteriori indugi legati alla richiesta di acquisire indicazioni ed elaborati che saranno utilmente trasmessi ed esaminati a tempo debito, quando cioè si chiederà la Via per i lotti 8° e 9°. (5-03396)

MAMMOLA e ROSSO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione 5-03343 del 4 dicembre, sono stati evidenziati i risvolti negativi sulla attività dell'aeroporto di Torino-Caselle conseguenti alla riduzione dello scalo alla categoria 3B, nonché i dubbi sulle procedure adottate per giungere a tale declassificazione;

il provvedimento di riduzione di categoria è stato adottato a seguito della visita di una commissione nominata da Civilavia;

tale commissione, successivamente dichiarata non titolata al controllo degli aiuti visuali luminosi tanto che l'ENAV ha ritenuto opportuno nominare a sua volta una commissione, ha proposto di declassare l'Aeroporto di Caselle a causa del supposto mancato rispetto dei tempi di intervento dei gruppi di continuità elettrica assoluti e dall'assenza di monitoraggio strumentale degli aiuti visuali luminosi;

la commissione di Civilavia non disponeva peraltro di strumentazione idonea alla rilevazione dei tempi di intervento;

i tempi certificati dall'Istituto Galileo Ferraris sono ampiamente contenuti in quanto previsto dalle norme ICAO (0,52 secondi a fronte di 1 secondo);

le normative ICAO non sono peraltro imperative in quanto non recepite dall'ordinamento italiano;

della commissione nominata da Civilavia fa parte il Comandante Radini il

quale, come consulente della Procura di Torino, svolge indagini sull'Aeroporto di Torino;

il medesimo Comandante Radini risulta aver rilasciato a giornali interviste e concesso dichiarazioni in merito all'Aeroporto di Torino-Caselle violando il riserbo cui nella qualità di consulente della Procura sarebbe tenuto —:

per quali ragioni il comandante Radini sia stato chiamato a far parte della commissione nominata da Civilavia malgrado rivestisse già la veste di consulente della Procura e se non si ritenga incompatibile il doppio ruolo;

quali provvedimenti si intendano assumere per giungere ad una rapida revisione del provvedimento di riduzione di categoria disposto da Civilavia;

quali provvedimenti si intendano assumere per evitare che in futuro Civilavia adotti decisioni inopportune sulla base di giudizi tecnici elaborati senza l'ausilio di una idonea strumentazione. (5-03397)

SCHMID, BOATO, OLIVIERI e DE TOMAS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata disposta la rivalutazione dei canoni dovuti per l'utilizzo, in regime di concessione o di locazione, dei beni demaniali o patrimoniali dello Stato, a decorrere dall'anno 1995, nella misura del 250 per cento rispetto a quanto dovuto per l'anno 1994;

il successivo decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge 29 novembre 1995, n. 507, nel dettare ulteriori disposizioni in materia, ha previsto che:

a) in ogni caso, esiste un limite massimo alla rivalutazione in oggetto: l'ammontare complessivo del canone aggiornato, infatti, non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe;

b) ai fini della determinazione in concreto dei prezzi in regime di mercato, gli assegnatari sono tenuti a presentare una perizia giurata;

in relazione a tale contesto normativo particolarmente nella zona del « Follone », ricadente nel comune di Rovereto, si sono verificati forti contrasti applicativi tra privati assegnatari e l'amministrazione finanziaria, in quanto, sulla scorta della circolare n. 69/T d.d. del dipartimento del territorio, in data 15 marzo 1996, è scaturito un diffuso contenzioso;

in particolare, la citata circolare, al fine di fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute all'articolo 5 decreto-legge 415/1995, relativamente alla perizia di parte, recita quanto segue: « Rimane, infine, da chiarire che il comma 6 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 contempla soltanto il limite massimo del canone dovuto e non anche altre circostanze deponenti per l'inattendibilità della perizia redatta dal tecnico di parte. Qualora la perizia dell'utilista non sia redatta in modo chiaro e motivato, con esplicito riferimento ai parametri di raffronto stabiliti per legge, l'amministrazione può sempre valutare la correttezza del procedimento del perito per contestarne le conclusioni. In altre parole, qualora la misura del canone determinata dal perito risulta inferiore a quella dovuta ed accertata per il 1994, l'atto non può spiegare alcuna efficacia e riprende pieno vigore l'operatività della maggiorazione ex articolo 31; inoltre, qualora l'aumento determinato dal perito sia quantificato con un procedimento tecnico-estimativo scarsamente attendibile. L'amministrazione è legittimata a contestare per l'iter argomentativo seguito dal perito di parte ed a pervenire a diverse conclusioni che vanno ritualmente notificate all'utilista.

L'amministrazione è, infatti, vincolata all'applicazione del canone "determinato" nella perizia di parte solo nel caso la stessa sia redatta con l'osservanza delle prescrizioni che disciplinano il procedimento tecnico-estimativo. In caso contrario, l'amministrazione è legittimata ad operare un'au-

tonoma quantificazione del canone dovuto con l'unico limite della non superabilità della "media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe" (arg. Ex. ultimo capoverso del comma 6 del decreto-legge del 2 ottobre 1995 n. 415) »;

stante il contenuto della circolare tale disposizione potrebbe non essere pienamente aderente a quanto la sopra richiamata legge ha dettato al riguardo. È necessario evidenziare, infatti, che la perizia redatta dal tecnico di parte è formalmente una perizia giurata in pretura, redatta da un tecnico abilitato secondo le regole che disciplinano il procedimento tecnico estimativo. In più, dal momento che la legge non prevede altre modalità di determinazione della misura dei prezzi praticati in regime di mercato al di fuori della presentazione di una perizia giurata da parte degli assegnatari, se ne conclude che fino a prova di falso tal perizia giurata debba ritenersi attendibile e non possa pertanto essere legittimamente sostituita da un'autonoma quantificazione del canone dovuto;

questa soluzione interpretativa della norma consentirebbe, tra l'altro, di porre fine alla vertenza nella quale sono coinvolte una quindicina di imprese artigiane assegnatarie di immobili demaniali siti in Rovereto (Trento) ed in particolare nella citata area del « Follone » consistente in alcuni edifici e tettoie originariamente destinate a caserma militare;

per quanto concerne il contenzioso particolare si fa notare come gli assegnatari si siano uniformati alle prescrizioni legislative depositando la perizia giurata presso l'amministrazione, la quale, accertato il contenuto e non condividendolo, determinava, tramite sua perizia di parte, una misura di canone ovviamente più elevata, lire 8.000 al metro quadro come valore unitario equo da cui partire per il singolo calcolo, mentre i valori unitari determinati dalla perizia giurata rientrano nella media dei prezzi di mercato della zona per immobili aventi caratteristiche analoghe, hanno invece dimostrato anche

dal fatto che in zona limitrofa gli immobili di nuova costruzione vengono locati per uso commerciale al prezzo di lire 5.400 metro quadro/mese la misura del canone era di lire 5.000 metro quadro/mese;

sulla questione generale e particolare già in data 28 novembre 1996 si è tenuta una riunione (presenti tra gli altri il segretario tecnico del Ministro, Ugo Sposetti, il direttore generale, ingegner Truini, il direttore centrale, dottor Patanè, la dottoressa d'Urbano) dalla quale era scaturita una piena condivisione delle posizioni degli assegnatari e un preciso impegno a trovare in tempi brevi una positiva soluzione;

l'ufficio erariale competente, in mancanza di precise disposizioni ministeriali, si sta attivando per le ingiunzioni di pagamento che prevedono un recupero di lire 382 milioni per il periodo 1995/1997 dai 15 assegnatari (con un esborso variabile da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 50 milioni) mettendo in serio pericolo la prosecuzione delle attività con un conseguente pesante conflitto sociale;

in considerazione anche del fatto che, tra gli affittuari siti nei beni demaniali allocati nella sopracitata « area del Follone » è presente la Camera del lavoro (sede territoriale dell'organizzazione sindacale della Cgil), si evidenzia quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge del 23 dicembre 1994, n. 724. Secondo tale comma sono esclusi dalla rivalutazione dei canoni indicati, tra gli altri, gli alloggi assegnati alle associazioni con finalità sociali senza scopo di lucro, da individuare con apposito decreto del Ministro delle finanze. Tale decreto ministeriale, allo stato, non è stato ancora emanato, benché a tal fine si prevedesse un termine di tre mesi. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori non sono sicuramente associazioni con finalità sociali con scopo di lucro si segnala che la locale Camera del lavoro, in via precauzionale non solo si è adeguata ai nuovi canoni stabiliti dalla perizia giurata di parte, caricandosi così di un onere fi-

nanziario aggiuntivo non previsto dalla sopracitata legge, ma si trova ora anch'essa minacciata da ingiunzioni di pagamento dei nuovi canoni che l'amministrazione ha voluto determinare con la contestata ulteriore perizia giurata di parte —:

se non intenda procedere urgentemente affinché venga correttamente interpretata la legge 29 novembre 1995, n. 507, prevedendo che la perizia tecnico-estimativa giurata non possa essere confutata se non previo giudizio di falso al perito di parte e, quindi, apportare le dovute e necessarie modifiche a quanto contenuto nella circolare del 15 marzo 1996, n. 69/T d.d. del dipartimento del territorio;

se non si ritenga che, comunque, l'amministrazione non possa procedere direttamente alla stima dei canoni concessori o di locazione in quanto la legge indica in maniera inequivoca che il canone va determinato attraverso una perizia giurata da parte degli assegnatari e nulla dice in merito al potere/dovere dello Stato di confutarla tramite perizia di parte;

se, comunque, non intenda verificare la fondatezza della perizia redatta dall'amministrazione per i canoni del « Follone » di Rovereto (Trento); che valuta i canoni in modo inconfutabilmente più alto di quelli di mercato (contraddicendo in pieno le disposizioni vigenti ex ultimo capoverso del comma 6 del decreto-legge del 2 ottobre 1995, n. 415);

se, non intenda procedere urgentemente ad emanare l'apposito decreto, già previsto « entro 3 mesi », dall'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, menzionando tra le associazioni con finali sociali senza scopo di lucro anche le organizzazioni sindacali;

se, in ogni caso, non si convenga nel bloccare le procedure avviate per il recupero dei « presunti » crediti (ingiunzioni di pagamento) fino a che non si chiarisca in modo definitivo la fondatezza di quanto richiesto dall'Amministrazione. (5-03398)